

Emendamento

**Relazione tecnica****L' emendamento dispone le seguenti modifiche:****a) dopo l'articolo 1:**

Introduce **l'articolo 1-bis (Fondo per eventi sismici)** che prevede la costituzione di un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2025 al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati per gli interventi **di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio del 2012, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto. Si tratta in particolare dei seguenti eventi sismici:

- Emilia-Romagna, Lombardia 2012 di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazione dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”;
- Ischia 2017 di cui al Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. In particolare, il Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- Provincia di Catania 2018 - Evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, di cui al Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.
- Molise 2018- Eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 di cui al Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

L'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2025 che costituisce la dotazione del Fondo istituito ai sensi della presente disposizione è sufficiente a garantire gli interventi nei territori citati, secondo il seguente fabbisogno indicato dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Introduce, inoltre, **l'articolo 1-ter (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)** che stanziava l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo, nel limite di spesa autorizzato, la cui entità massima sarà stabilita con successivo decreto ministeriale, per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale



realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

**b) dopo l'articolo 4:**

Inserisce l'**articolo 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)**.

La presente disposizione prevede, al **comma 1**, in capo alle banche e ai soggetti individuati dalla medesima disposizione, il divieto di compensazione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La norma, dunque, restringe per i soggetti sopra specificati il novero dei debiti per i quali è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione in esame, quindi, potrebbe determinare effetti finanziari positivi che, tuttavia, in via prudenziale, non sono oggetto di quantificazione.

Nei casi di violazione del divieto introdotto dal comma 1, con il **comma 2** è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero del credito compensato. Alla disposizione – per ragioni di prudenza - non si ascrivono effetti di recupero nonostante l'intervento sia volto a limitare l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione.

Il **comma 3** definisce la decorrenza delle nuove disposizioni a decorrere dal **1 gennaio 2025**.

Il **comma 4** stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi negli anni 2024 e 2025, per gli interventi su immobili relative alle agevolazioni del cosiddetto Superbonus. La legislazione vigente prevede la fruizione per tali detrazioni in 4 rate di pari importo ed un'aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l'anno 2025.

Ai fini della stima sono stati considerati l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2024 pari a circa 6.211 milioni di euro e per l'anno 2025 pari a circa 5.780 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio.

Considerando gli anni di decorrenza e gli effetti di saldo e acconto, di seguito l'andamento finanziario relativo alla sola parte delle spese fruitive in detrazione:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	1.630,4	2.448,9	1.798,65	1.565,7	-902,5	-2.066,1	-1.199,1	-1.199,1	-1.199,1	-1.199,1	-112,2	433,5	0,0

*Milioni di euro*

Viene inoltre stabilita l'estensione della detraibilità a 10 rate, rispetto alle vigenti 5 rate:

- delle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche per l'anno 2024, con aliquota del 50%,70%,80%,75%,85%;
- delle spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (Articolo 119-ter del DL 34/2020), per gli anni 2024 e 2025, a cui si applica l'aliquota del 75%.

Relativamente alle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche, ai fini della stima sono stati considerati i dati relativi alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a 322,2 milioni di euro, per un ammontare di detrazione di circa 224,3 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF/IRES</b>	0	39,2	22,4	22,4	22,4	15,7	-49,3	-22,4	-22,4	-22,4	-22,4	16,8	0,0

*Milioni di euro*

Per quanto concerne le spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche relative all'anno d'imposta 2022, risulta un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 139,2 milioni di euro. Da un'analisi condotta sui versamenti degli F24 relativa alla fruizione dell'agevolazione in esame sotto forma di cessione e sconto in fattura, si stima per l'anno 2022 un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 689,7 milioni di euro, per un totale di circa 828,9 milioni di euro.

In considerazione delle restrizioni introdotte ai fini della fruizione dell'agevolazione dall'anno 2024, e dell'esclusione della possibilità di optare per la cessione e lo sconto in fattura, si considera, ai fini prudenziali, la detrazione fruita in sede dichiarativa, per un ammontare di circa 104,4 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF</b>	0	18,3	28,7	20,9	20,9	17,7	-15,7	-33,4	-20,9	-20,9	-20,9	-2,6	7,9	0,0

*Milioni di euro*

Di seguito gli effetti finanziari complessivi:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF/IRES</b>	0	1.687,9	2.500,0	1.842,0	1.609,0	-869,1	-2.131,1	-1.254,9	-1.242,4	-1.242,4	-1.242,4	-98,0	441,4	0,0

*Milioni di euro*

Il **comma 5**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, non innovando rispetto a quanto considerato nei tendenziali per la fattispecie di compensazione dei crediti precedentemente sorti.

Il **comma 6** prevede l'aggiunta di un comma 3-ter all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, il quale prevede una misura volta a censurare l'eventuale acquisito di crediti originati dalle misure superbonus ad un corrispettivo inferiore al valore attualizzato del credito oltre certe soglie. In particolare, si prevede che per i soggetti qualificati le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti e che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Viceversa, dette disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita



comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Fatte salve le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Alla disposizione, anche tenuto conto che le modalità di attuazione della disposizione, il contenuto e le modalità di presentazione delle citate comunicazioni sono definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, non si ascrivono effetti, che potranno, eventualmente, essere verificati solo a consuntivo.

Il **comma 7** elimina, per i contribuenti che abbiano fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruito delle predette detrazioni. La misura rispetto alla legislazione vigente lascia vincolato l’utilizzo delle agevolazioni in materia edilizia solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo la possibilità di “trasformare” le stesse agevolazioni in credito d’imposta cedibile.

Si stima, pertanto, che l’intervento dato la natura restrittiva dello stesso non determini effetti finanziari negativi.

Viene altresì introdotto **l’articolo 4-ter (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)**.

La disposizione del **comma 1**, ancorché di natura procedimentale, nel prevedere da parte dei Comuni la segnalazione alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate di possibili interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti, potrebbe determinare un incremento dell’attività di controllo delle agevolazioni da *Superbonus* di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e degli altri bonus edilizi compresi tra quelli elencati dall’articolo 121, comma 2, del medesimo provvedimento, con il conseguente aumento dell’azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali. In ogni caso, le segnalazioni da parte dei comuni verranno svolte nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo relative alla corretta applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** stabilisce che ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo, incentivata mediante il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso. Tale quota, inizialmente prevista in misura pari al 33 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è stata innalzata al 50 per cento dall’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Tale quota è riconosciuta ai comuni nei limiti delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento delle irregolarità di cui al comma 1.

*e) dopo l’articolo 9 viene inserito l’articolo 9-bis* recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 1** incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 140,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.604 milioni di euro per l’anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l’anno 2028, 519,8 milioni di euro per l’anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l’anno 2036, 617 milioni di euro per l’anno 2037, 602,4 milioni di euro per l’anno 2038, 437,6 milioni di euro per l’anno 2039, 334,6 milioni di euro per l’anno 2040, 231,7 milioni di euro per l’anno 2041, 128,7 milioni di euro per l’anno 2042, 25,7 milioni di euro per



l'anno 2043. Tale autorizzazione è relativa al Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa. Il medesimo comma assegna inoltre 100 milioni di euro nel 2026 e 100,4 milioni di euro nel 2027 a Ferrovie Spa per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria.

Il **comma 2** incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018.

Il **comma 3** incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse destinate al servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Il **comma 4** prevede un incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 5** prevede un incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 146 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 6** incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le risorse destinate all'Agenzia del Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili.

Il **comma 7** è volto a differire, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.

	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
<b>Imposta di consumo</b>	-72,9	-292,0	-219,0	0,0	0,0	0,0
<b>IIDD</b>	0,0	22,4	79,9	30,7	-21,9	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	5,4	19,1	6,3	-7,5	0,0
<b>Totale</b>	<b>-72,9</b>	<b>-264,2</b>	<b>-120,0</b>	<b>37,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

Inoltre, la stessa disposizione è volta a differire, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, riducendo, allo stesso tempo, le aliquote. In particolare, l'aliquota dell'imposta, fissata, per i prodotti finiti, nella misura di 10 euro per ettolitro (10 centesimi di € per litro), diventerebbe pari a 5 euro per ettolitro (5 centesimi di € per litro), mentre, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, l'imposta, fissata in 0,25 euro per chilogrammo di prodotto, diventerebbe pari a 0,13 euro per chilogrammo.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
<b>Imposta di consumo</b>	-139,0	-341,0	-268,0	-170,0	-170,0	0,0
<b>IRES</b>	0,0	21,3	43,1	19,6	10,3	0,0
<b>IRPEF</b>	0,0	21,3	43,1	19,6	10,3	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	10,3	23,7	8,2	3,9	0,0
<b>Totale</b>	<b>-139,0</b>	<b>-288,1</b>	<b>-158,2</b>	<b>-122,6</b>	<b>-145,4</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*



Il **comma 8** La disposizione in esame stabilisce la riduzione al 30% dell'aliquota agevolata del 36% della detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica di cui all'articolo 16-bis del TUIR, escluse quelle di cui al comma 3-bis, per gli anni dal 2028 al 2033. In particolare, ai fine della stima sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi, al netto della quota indotta stimata, per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura. In base a tali dati, applicando la metodologia consolidata, si stima una spesa complessiva di circa 17.161 milioni di euro con il seguente andamento finanziario:

	dal 2024 al 2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
IRPEF/IRES	0	180,2	283,2	386,1	489,1	592,1	695,0	617,8	617,8	617,8	602,4	437,6	334,6	231,7	128,7	25,7	-61,8	0,0

Milioni di euro

Il **comma 9**. La proposta è volta a risolvere i dubbi applicativi - emersi in sede di esame istruttorio e acquisizione del concerto in Conferenza Unificata - circa la spettanza, anche in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie previste dallo schema di decreto di riparto 2023 del Fondo istituito dal comma 473 della legge n. 234/2021.

Sul punto si segnala che già il decreto di riparto riferito all'anno 2022, adottato con Dpcm 13 ottobre 2022 e pubblicato nella GURI n. 290 del 13 dicembre 2022 - su cui sono state acquisite la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, la firma del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze e la registrazione degli organi di controllo - aveva previsto espressamente l'attribuzione di quota parte delle risorse anche in favore delle due Province autonome, in coerenza con l'impianto normativo del DL n. 120/2021 convertito dalla L. n. 155/2021.

La proposta emendativa mira, dunque, a garantire la tempestiva assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 473, cit., chiarendone l'ambito applicativo.

In particolare, si rileva che l'articolo 1, comma 473, cit., nell'operare un rinvio all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, consente il finanziamento del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale Piano è stato predisposto, ai sensi dei commi 1 e 3, del medesimo articolo 1 decreto-legge n. 120 del 2021, sulla base di dati e informazioni afferenti all'attività delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e del volontariato organizzato di protezione civile.

La finalità dell'articolo 1, comma 473, cit., è stata, dunque, quella di garantire il sostegno di compiti essenziali, relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in favore dei vari soggetti istituzionali titolari di competenza in materia.

Nell'ambito di un tale contesto ordinamentale il legislatore del 2021, nel riferirsi autonomamente alle Regioni come beneficiari di apposita quota annuale del finanziamento statale, ha inteso valorizzare il contributo fornito da uno specifico livello di governo territoriale (intermedio tra quello statale e locale), in ragione della speciale competenza attribuita dalla disciplina vigente (cfr. legge 21 novembre 2000, n. 353): a tale livello di governo fanno capo indifferentemente sia le Regioni che le Province autonome, titolari di competenze analoghe ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 120 del 2021 cit.

La proposta emendativa evita irragionevoli discriminazioni discendenti dall'assoggettamento ad un trattamento differenziato di soggetti che, in quanto titolari di analoga competenza in materia di



previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, devono essere parimenti sostenuti nello svolgimento di tali delicati compiti.

Nella specie, peraltro, vengono in rilievo disposizioni che tendono a prevenire calamità naturali e, comunque, ad assicurare una pronta gestione delle relative emergenze, finanziandosi attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi, integranti apposito rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018: non si giustificerebbe, anche sotto tale profilo, una differenziazione sul piano finanziario tra fattispecie analoghe, non facendosi questione di contributi per eventi ordinari, ma di risorse destinate ad evitare o fronteggiare eventi calamitosi straordinari, suscettibili di verificarsi indifferentemente in ogni ambito territoriale, ivi compreso quello delle Province autonome. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota di 20 milioni di euro annui già prevista dal comma 473 da destinare alle regioni, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con il primo riparto, anche le due Province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 10** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 6 del presente articolo. Agli oneri determinati in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.609 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033, 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa -, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma



14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 11** dispone che quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

10/05/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

